legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N.25 /2020
del 16 aprile 2020

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica valide fino al 3 maggio 2020
Pubblicato il Decreto Liquidità contenente misure di sostegno finanziario alle imprese
Nuove diposizione integrative per le norme di recepimento della direttiva PSD2

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Il Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni sui criteri di accesso alla cassa integrazione in deroga

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Pignoramento presso terzi: stabilito il discrimine fra giurisdizione tributaria e ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa erariale
Non sussiste una posizione di garanzia dei sindaci per i reati commessi da soggetti terzi, diversi dagli amministratori
Applicabilità della clausola convenzionale relativa alla giurisdizione in seguito ad una operazione di factoring
Responsabilità 231 se l'impresa è estera ma commette l'illecito in Italia

Nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica valide fino al 3 maggio 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, adottato in attuazione del decreto legge n. 19/2020, recante nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Inoltre, dalla data di efficacia del decreto in commento cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020. Nello specifico, l'art. 1 del decreto contiene misure generali per il contenimento del contagio sul territorio nazionale, inclusi i limiti agli spostamenti all'interno del territorio nazionale e le disposizioni sulla scuola e l'università. L'art. 2 ribadisce che sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 dove è riportato il nuovo elenco con il riferimento ai rispettivi codici ATECO. L'art. 3 riguarda misure per l'informazione e la prevenzione della diffusione del contagio. Gli artt. 4 e 5 contengono le disposizioni sugli ingressi in Italia e sui transiti e soggiorni di breve durata in Italia. Infine, l'art. 6 riguarda le navi da crociera e le navi per il trasporto passeggeri di bandiera estera.

torna su

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Pubblicato il Decreto Liquidità contenente misure di sostegno finanziario alle imprese

Decreto legge dell' 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 23/2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Il decreto legge in oggetto (c.d. "Decreto liquidità"), in vigore a partire dal 9 aprile 2020, interviene con misure specifiche su cinque principali ambiti: i) accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; ii) misure per garantire la continuità delle aziende; iii) rafforzamento dei poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; iv) misure fiscali e contabili; v) ulteriori disposizioni per le imprese e in materia di giustizia.

torna su

Nuove diposizione integrative per le norme di recepimento della direttiva PSD2

Decreto legislativo del 6 aprile 2020

È stato approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2). In particolare, il decreto in oggetto adegua in maniera più puntuale le norme nazionali alle disposizioni della direttiva PSD2 e prevede, tra l'altro: i) il diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione; ii) l'iscrizione in appositi albi degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia; iii) l'esclusione, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti, dell'obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie; iv) l'inclusione nell'elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori; v) l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all'inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.

torna su

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Il Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni sui criteri di accesso alla cassa integrazione in deroga

Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

È stata pubblicata la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali) recante le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti in considerazione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19. Le indicazioni riguardano la sospensione dei trattamenti in corso di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). La CIGD rappresenta infatti uno strumento di integrazione salariale a sostegno di quelle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. In particolare, la Circolare individua specifici criteri per la presentazione della domanda di sospensione della cassa integrazione guadagni straordinaria e per l'approvazione della cassa Integrazione guadagni in deroga.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Pignoramento presso terzi: stabilito il discrimine fra giurisdizione tributaria e ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa erariale

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Ordinanza del 14 aprile 2020, n.7822

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, hanno chiarito che, in tema di legittimità del pignoramento presso terzi a soddisfacimento di una pretesa erariale, spetta al giudice dell'esecuzione decidere sulla sussistenza di possibili vizi formali e solo se necessario, successivamente, potrà intervenire la Commissione tributaria per la valutazione nel merito della pretesa. La Suprema Corte, infatti, ha rilevato il discrimine fra giurisdizione tributaria e ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa erariale. Più precisamente, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione e la verifica della sussistenza dei presupposti della pretesa in senso sostanziale. Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione delle questioni inerenti alla legittimità formale dell'atto esecutivo. Nel caso concreto, la società aveva proposto in via pregiudiziale l'accertamento dell'improcedibilità o inammissibilità del pignoramento presso terzi e in via subordinata richiedeva una valutazione di merito. Le Sezioni Unite hanno dunque chiarito che, trattandosi di distinte domande, occorre individuare giurisdizioni differenti per ciascuna di esse. In particolare, la questione deve essere esaminata in via prioritaria dal giudice ordinario. Successivamente, in via subordinata, sul merito della pretesa, il primo giudice deve devolvere eventualmente alla giurisdizione tributaria l'esame della vicenda.

torna su

Non sussiste una posizione di garanzia dei sindaci per i reati commessi da soggetti terzi, diversi dagli amministratori

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 10 aprile 2020, n. 11936

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che il sindaco di una società non ha l'obbligo di attivarsi per impedire la commissione di reati da parte di soggetti terzi, diversi dagli amministratori della società nella quale svolge il proprio incarico. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il principio secondo il quale l'obbligo di vigilanza e di attivazione personale volto a impedire l'adozione di atti pregiudizievoli, che l'art. 2392 c.c. pone a carico degli amministratori di società, non possa estendersi agli atti di gestione compiuti nell'ambito di società terze né riguardare atti o iniziative che non siano pregiudizievoli per i soci o i creditori della società amministrata, è estendibile anche in relazione agli obblighi di vigilanza affidati ai componenti del collegio sindacale. Ne consegue che, nei predetti casi, in cui difetta un obbligo di vigilanza e di attivazione personale, non potrà ravvisarsi una responsabilità penale in capo ai sindaci per l'inesistenza di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p.. Pertanto, la responsabilità penale del sindaco in concorso nel reato commesso da parte di un soggetto terzo, è ipotizzabile solo nel caso in cui il sindaco, attraverso la sua condotta attiva, abbia concretamente fornito un contributo, sia esso materiale o morale, alla commissione del reato.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Applicabilità della clausola convenzionale relativa alla giurisdizione in seguito ad una operazione di factoring

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 7 aprile 2020 n. 7736

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, hanno chiarito che in tema di factoring, la clausola di determinazione convenzionale della giurisdizione contenuta in un contratto rimane operante tra il soggetto cedente e quello ceduto anche dopo il trasferimento dei crediti relativi al predetto contratto ad una società di factoring. Le Sezioni Unite, infatti, hanno ritenuto applicabile quanto disposto dal Regolamento (UE) 44/2001 (art. 23, co. 1) secondo cui: "Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro". La società ricorrente, al contrario, sosteneva l'inapplicabilità della suddetta norma alle ipotesi in cui è avvenuta una cessione del credito pro-soluto, dal momento che, a causa del subentro, nella posizione creditoria, del cessionario, la clausola di determinazione convenzionale esclusiva della giurisdizione non sarebbe più operante tra cedente e ceduto. Le Sezioni Unite hanno innanzitutto sottolineato che il dibattito sull'efficacia della clausola contrattuale di proroga della giurisdizione ha riguardato in via pressoché esclusiva la posizione del cessionario, in quanto estraneo al rapporto contrattuale originario, e non il ceduto che ha sottoscritto la clausola impegnando la sua volontà. Sul punto le Sezioni Unite chiariscono che, secondo consolidata giurisprudenza, il patto di proroga di competenza giurisdizionale esplica efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito a causa del suo subentro nella medesima posizione del suo dante causa. Dunque, a fortiori, rimane sicuramente valida la clausola di determinazione convenzionale della giurisdizione tra cedente e ceduto, anche in seguito alla cessione dei crediti relativi al rapporto in cui è contenuta la suddetta clausola

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Responsabilità 231 se l'impresa è estera ma commette l'illecito in Italia

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 7 aprile 2020 n. 11626

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha statuito che, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo commesso in Italia dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione di modelli organizzativi atti ad impedire la commissione di reati che siano fonte di responsabilità amministrativa per l'ente stesso. La Corte infatti rigettando l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano sollevata dalla società ricorrente ha affermato che, innanzitutto, che nel definire l'ambito applicativo il D.lgs. n. 231/2001 non prevede alcuna distinzione fra enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all'estero e che la responsabilità va valutata rispetto al reato presupposto commesso dall'ente, a nulla rilevando che, trattandosi di nazionalità estera, la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati, sia avvenuta all'estero, concludendo quindi che l'ente per il solo fatto di operare in Italia è tenuto a rispettarne le leggi vigenti.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it